

Da riportare in ogni risposta:

Prot. n. 0059708 - P / GEN / ASUFC

Data 14/04/2025

**Direzione Sanitaria**

[ds@asufc.sanita.fvg.it](mailto:ds@asufc.sanita.fvg.it)

tel. 0432 552788

Referente per la Pratica:

dott.ssa Angela Zanello

Direttore SOC Relazioni sindacali e applicazioni contrattuali



Ill.mo  
Presidente provinciale SNAMI  
dott. Stefano Vignando

e, p. c.,

Direzione Centrale Salute, Politiche sociali  
e Disabilità - Regione autonoma Friuli  
Venezia Giulia

Assessore alla salute, politiche sociali e  
disabilità

Agenzia Regionale di Coordinamento per la  
Salute - ARCS

All'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri  
di Udine

Al sig. Difensore civico regionale

Al sig. Prefetto di Udine

Alla Procura regionale della Corte dei conti

Oggetto: Utilizzo ricettario SSN nel privato convenzionato, visite di controllo

In riferimento alla comunicazione del 4 aprile 2025 di codesta Organizzazione sindacale, si espone quanto segue.

La normativa regionale di riferimento è la DGR n. 1815/2019 recante "Piano regionale di governo delle liste d'attesa 2019-2021", come peraltro ribadito anche dalla Direzione centrale salute nella nota prot. 770390 del 14 dicembre 2023 ("Le fattispecie che consentono agli "specialisti operanti presso le strutture private accreditate convenzionate con il SSR, previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria di competenza ed esclusivamente a favore di utenti residenti in Regione Friuli Venezia Giulia", di utilizzare il ricettario SSR, sono espressamente individuate alle pagine 9 e 10 dell'allegato 1 alla DGR n. 1815/2019, attualmente in vigore").

Si riporta di seguito un estratto della DGR appena citata:

"Possono prescrivere su ricettario SSR i seguenti professionisti:

[...]

specialisti operanti presso le strutture private accreditate convenzionate con il SSR, previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria di competenza ed esclusivamente a favore di utenti residenti in Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente a:

- prestazioni per il trattamento odontostomatologico successivo alla prima visita;
- visita di controllo successiva a ciclo di fisioterapia;
- prestazioni dialitiche ed esami di controllo per i pazienti in trattamento sostitutivo per insufficienza renale cronica;
- ulteriori prestazioni, anche di altre branche specialistiche, che si rendono necessarie a rispondere al quesito clinico per il quale è stata effettuata la richiesta;
- prestazioni necessarie a trattare la patologia evidenziata in corso di visita;
- prestazioni effettuate in applicazione a percorsi assistenziali formalizzati dalla DCS o elaborati dagli Enti del SSR autorizzati dalla DCS;
- indagini anatomopatologiche su prelievo biptico o citologico;
- progressione delle fasi di procreazione medicalmente assistita;
- modifica di prescrizioni legata a scelte operative contestuali all'erogazione della prestazione stessa (es. necessità di biopsia in corso di altra procedura, modifica della tecnica radiologica in base al criterio di giustificazione dell'esame)".

Dalla lettura e interpretazione della DGR n. 1815/2019 e da quanto già normato con precedenti DDGGRR, si evince che gli specialisti operanti presso le strutture private accreditate non possono prescrivere su ricettario SSR:

1. farmaci;
2. ricoveri ospedalieri;
3. visite di controllo diverse dalla "visita di controllo successiva a ciclo di fisioterapia";
4. prestazioni di qualunque tipo a residenti extraregionali;

Le fattispecie che consentono agli "specialisti operanti presso le strutture private accreditate convenzionate con il SSR, previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria di competenza ed esclusivamente a favore di utenti residenti in Regione Friuli Venezia Giulia", di utilizzare il ricettario SSR, sono espressamente individuate alle pagine 9 e 10 dell'allegato 1 alla DGR n. 1815/2019, attualmente in vigore.

Tale deliberazione giuntale è richiamata nella DGR n. 1037/2021, con la quale sono stati approvati gli accordi regionali con gli erogatori privati vigenti per il triennio 2021-2023 (punto 6 del dispositivo), nonché negli accordi allegati alla medesima deliberazione di approvazione (articolo 3, paragrafo 2).

Si fa presente che le fattispecie in parola costituiscono l'evoluzione di analoghi riferimenti già contenuti nella DGR n. 42/2017, con la quale sono stati approvati i precedenti accordi regionali con gli erogatori privati (punto 5 del dispositivo), nonché negli accordi allegati (articolo 3, paragrafo 2).

Si precisa che la DGR n. 42/2017 fa riferimento, per le regole riguardanti l'uso del ricettario nelle strutture private accreditate, alla DGR n. 2034/2015 e alla DGR n.

951/2016 all'epoca vigenti, che riportavano le analoghe fattispecie, rispettivamente, alle pagine 9 e 10 dell'allegato e nel punto 1 del dispositivo.

Distinti saluti.



DAVID TURELLO  
14.04.2025 13:31:52  
GMT+02:00

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**dott. David Turello**

*(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)*